

STUDIO GORINI s.r.l.

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

Como, 9.9.2022

INFORMATIVA MENSILE N. 8/2022

NOVITA' LUGLIO 2022

INDICE

LUGLIO 2022: NOVITA'	pag. 2
1 Nuova disciplina dell' "esterometro" - Chiarimenti.....	pag. 2
2 "Bonus carburante" ai dipendenti - Chiarimenti.....	pag. 2
3 Deduzione IRAP del costo dei dipendenti a tempo indeterminato – Indicazione nel Modello IRAP 2022	pag. 4
4 Dati derivanti dalle fatture elettroniche di acquisto e dalle bollette doganali di importazione - Anomali con la detrazione IVA indicata in dichiarazione - Comunicazioni ai contribuenti.....	pag. 5
5 Commercio al minuto - Fattura elettronica emessa su base volontaria – Obbligo di indicazione del codice fiscale del cliente.....	pag. 6
AGOSTO 2022: PRINCIPALI ADEMPIMENTI	pag. 7

STUDIO GORINI s.r.l.

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

LUGLIO 2022: NOVITA'

1	NUOVA DISCIPLINA DELL'“ESTEROMETRO” - CHIARIMENTI
	La circ. Agenzia delle Entrate 13.7.2022 n. 26 ha fornito chiarimenti in merito alle regole di trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere (c.d. “esterometro”), applicabili alle operazioni effettuate dall'1.7.2022.
1.1	AMBITO APPLICATIVO Nel documento di prassi viene chiarito che la trasmissione dei dati deve avere ad oggetto tutte le operazioni con soggetti esteri, ivi comprese quelle nei confronti di “privati consumatori” (in quest'ultimo caso, però, solo ove il corrispettivo dell'operazione sia comunque certificato, tramite fattura o altro documento). Ai fini della comunicazione, non è rilevante il fatto che l'operazione sia territorialmente rilevante ai fini IVA in Italia. Per effetto dell'art. 12 del DL 73/2022, sono però esclusi gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente in Italia qualora di importo non superiore a 5.000,00 euro per singola operazione (importo comprensivo dell'eventuale IVA).
1.2	REGIMI FORFETARI A decorrere dall'1.7.2022, sono inclusi nell'obbligo di fatturazione elettronica tramite il Sistema di Interscambio (SdI) anche i soggetti in regime forfetario di cui all'art. 1 co. 54 ss. della L. 190/2014, i cui ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, siano superiori a 25.000,00 euro. Di conseguenza, a partire dall'1.7.2022, i predetti soggetti sono tenuti anche alla presentazione del c.d. “esterometro”, vale a dire all'invio tramite SdI dei dati riferiti ad operazioni con controparti non stabilite in Italia.
2	“BONUS CARBURANTE” AI DIPENDENTI - CHIARIMENTI
	Con la circ. 14.7.2022 n. 27, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito, soltanto per il periodo d'imposta 2022, alla possibilità per i datori di lavoro privati di erogare ai propri lavoratori dipendenti buoni benzina, o titoli analoghi, esclusi da imposizione fiscale per un ammontare massimo di 200,00 euro per lavoratore (c.d. “bonus carburante ai dipendenti”).
2.1	DATORI DI LAVORO INTERESSATI In merito alla locuzione “datori di lavoro privati”, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che la disposizione si riferisce ai datori di lavoro che operano nel “settore privato”, così come individuato, per esclusione, nella circ. Agenzia delle Entrate 15.6.2016 n. 28. Rientrano quindi nell'ambito applicativo della norma, tra gli altri, anche i soggetti che non svolgono un'attività commerciale e i lavoratori autonomi, sempre che dispongano di propri lavoratori dipendenti.
2.2	LAVORATORI DIPENDENTI INTERESSATI Considerato il generico riferimento della norma ai “lavoratori dipendenti”, secondo l'Agenzia delle Entrate rileva la tipologia di reddito prodotto, ossia quello di lavoro dipendente. Inoltre, viene precisato che i buoni carburante possono essere corrisposti dal datore di lavoro anche <i>ad personam</i> e senza necessità di preventivi accordi contrattuali, sempreché non siano erogati in sostituzione di premi di risultato.

2.3	AMBITO OGGETTIVO I buoni carburante in esame sono erogazioni corrisposte dai datori di lavoro privati ai propri lavoratori dipendenti per i rifornimenti di carburante per l'autotrazione (come benzina, gasolio, GPL e metano). Secondo l'Agenzia delle Entrate rientra nel beneficio anche l'erogazione di buoni o titoli analoghi per la ricarica di veicoli elettrici.
2.4	PERIODO DI RIFERIMENTO L'Agenzia delle Entrate precisa che l'esenzione in esame si applica ai buoni o ai titoli analoghi assegnati ai dipendenti nel corso dell'anno 2022 e nei primi 12 giorni dell'anno 2023, indipendentemente dal loro utilizzo in periodi successivi.
2.5	RAPPORTO CON LA SOGLIA "ORDINARIA" DEI FRINGE BENEFIT Con riferimento al profilo della tassazione in capo al dipendente, la norma riconduce i buoni carburante nell'ambito di applicazione dell'art. 51 co. 3 ultimo periodo del TUIR, secondo cui non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se, complessivamente, di importo non superiore, nel periodo d'imposta, a 258,23 euro; se il valore in questione è superiore a detto limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito. Al riguardo, è stato precisato che il "bonus carburante" di 200,00 euro rappresenta un'ulteriore agevolazione rispetto a quella generale già prevista. Ne consegue che, al fine di fruire dell'esenzione da imposizione, i beni e i servizi erogati nel periodo d'imposta 2022 dal datore di lavoro a favore di ciascun lavoratore dipendente possono raggiungere un valore di 200,00 euro per uno o più buoni benzina ed un valore di 258,23 euro per l'insieme degli altri beni e servizi (compresi eventuali ulteriori buoni benzina). Ad esempio, se il valore dei buoni benzina è pari a 250,00 euro e quello degli altri <i>benefit</i> è pari a 200,00 euro, l'intera somma di 450,00 euro non concorre alla formazione del reddito del lavoratore dipendente, poiché l'eccedenza di 50,00 euro relativa ai buoni benzina confluisce nell'importo ancora capiente degli altri <i>benefit</i> di cui all'art. 51 co. 3 del TUIR.
2.6	EROGAZIONE DEI BUONI IN SOSTITUZIONE DEI PREMI DI RISULTATO Qualora i buoni carburante siano erogati in sostituzione dei premi di risultato (possibilità ammessa per effetto dell'eliminazione, in sede di conversione del DL 21/2022, della locuzione "a titolo gratuito"), l'erogazione degli stessi deve invece avvenire: <ul style="list-style-type: none">• in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali di cui all'art. 51 del DLgs. 15.6.2015 n. 81;• nell'anno 2022. In tal caso il lavoratore avrà diritto all'esenzione da imposta sia per il paniere di beni e servizi offerti fino ad un valore di 258,23 euro, sia per i predetti buoni carburante per un valore di 200,00 euro. Resta fermo che, in caso di superamento di ognuno dei predetti limiti, ciascun importo, per l'intero, sarà soggetto al prelievo sostitutivo previsto per i premi di risultato.
2.7	DEDUCIBILITÀ DAL REDDITO D'IMPRESA Viene chiarito che il costo connesso all'acquisto dei buoni carburante è integralmente deducibile dal reddito d'impresa, sempreché l'erogazione di tali buoni sia, comunque, riconducibile al rapporto di lavoro e, per tale motivo, il relativo costo possa qualificarsi come inerente.

3	DEDUZIONE IRAP DEL COSTO DEI DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO - INDICAZIONE NEL MODELLO IRAP 2022
	La ris. Agenzia delle Entrate 15.7.2022 n. 40 ha chiarito le modalità di indicazione, nella sezione I del quadro IS del modello IRAP 2022, del costo dei dipendenti a tempo indeterminato.
3.1	RIORDINO DELLE DEDUZIONI PER LAVORO A TEMPO INDETERMINATO Senza comportare modifiche alle regole di calcolo della base imponibile, il DL “Semplificazioni fiscali” ha disposto: <ul style="list-style-type: none">• da un lato, la deducibilità del costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato;• dall’altro, il mantenimento in vigore delle ulteriori deduzioni relative al costo del lavoro soltanto con riferimento ai soggetti assunti con contratto di differente tipologia che già attualmente possono fruirne (es. addetti alla ricerca e sviluppo, apprendisti, disabili, lavoratori stagionali, ecc.). In base alla disciplina vigente <i>ante</i> modifiche, invece, la facoltà di portare, per l’intero importo, il costo dei dipendenti a tempo indeterminato a riduzione della base imponibile IRAP era riconosciuta sotto forma di “deduzione residuale”. In pratica, il contribuente doveva: <ul style="list-style-type: none">• innanzitutto, applicare le deduzioni riconosciute a fronte dell’impiego di personale a tempo indeterminato già vigenti precedentemente al 2015;• poi, se la sommatoria delle citate deduzioni era inferiore alle spese dei dipendenti a tempo indeterminato sostenute nel periodo d’imposta, applicare l’ulteriore deduzione prevista dall’art. 11 co. 4-<i>octies</i> del DLgs. 446/97 fino a concorrenza dell’intero importo dell’onere sostenuto.
3.2	DECORRENZA Le novità introdotte si applicano dal periodo d’imposta precedente a quello in corso al 22.6.2022 (data di entrata in vigore del DL 73/2022) e, dunque, dal 2021 per i soggetti “solari”.
3.3	EFFETTI SULLA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IRAP 2022 Data la sua natura retroattiva, la disposizione consente già di semplificare la compilazione della dichiarazione IRAP 2022, non costringendo più i contribuenti a scomporre l’onere complessivo sostenuto per i dipendenti a tempo indeterminato (comunque interamente deducibile) tra i diversi righi deputati all’accoglimento delle relative deduzioni. In proposito, la ris. 40/2022 chiarisce che: <ul style="list-style-type: none">• nei righi IS1, colonna 2, IS4, colonna 3, e IS5, colonna 2, vanno indicate le deduzioni spettanti in relazione ai soggetti diversi dai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato;• i righi IS2, IS3 e IS6 non vanno compilati;• nel rigo IS7, colonna 3, va indicata la deduzione del costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato (compresa quella per lavoratori stagionali);• nel rigo IS9 va indicata l’eventuale eccedenza delle deduzioni ammesse dai co. 1 e 4-<i>bis</i>.1 del citato art. 11 rispetto al limite massimo rappresentato dalla retribuzione e dagli oneri e spese a carico del datore di lavoro.

<i>segue</i>	<p>In ogni caso, precisa l’Agenzia delle Entrate, per il primo anno di applicazione delle nuove disposizioni, è comunque possibile compilare la sezione I del quadro IS secondo le regole attualmente fornite nelle istruzioni per la compilazione della medesima dichiarazione e, quindi, continuando a ripartire le varie deduzioni per dipendenti a tempo indeterminato nei diversi righe deputati alla loro indicazione.</p> <p>Tale chiarimento è stato recepito normativamente tramite una modifica inserita all’art. 10 co. 2 del DL 73/2022 in sede di conversione in legge.</p>
4	DATI DERIVANTI DALLE FATTURE ELETTRONICHE DI ACQUISTO E DALLE BOLLETTE DOGANALI DI IMPORTAZIONE - ANOMALIE CON LA DETRAZIONE IVA INDICATA IN DICHIARAZIONE - COMUNICAZIONI AI CONTRIBUENTI
	<p>Con il provv. 7.7.2022 n. 268755, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito le modalità con le quali sono messe a disposizione dei contribuenti soggetti passivi IVA e della Guardia di Finanza le informazioni da cui risulterebbero anomalie con l’importo dell’IVA portata in detrazione nella dichiarazione annuale.</p> <p>Tali informazioni derivano dal confronto tra:</p> <ul style="list-style-type: none">• i dati delle fatture elettroniche di acquisto trasmesse e delle bollette doganali di importazione;• l’importo dell’IVA portata in detrazione nel quadro VF del modello di dichiarazione annuale IVA, dal quale emerge che, in relazione al periodo d’imposta di riferimento (a partire dal 2019), l’importo dell’IVA detratta è superiore all’importo ricostruito sulla base delle fatture di acquisto e delle bollette doganali di importazione.
4.1	CONTENUTO DELLE COMUNICAZIONI <p>Le comunicazioni relative al confronto tra i dati delle fatture elettroniche di acquisto e delle bollette doganali di importazione rispetto all’IVA detratta nella dichiarazione annuale contengono:</p> <ul style="list-style-type: none">• il codice fiscale, la denominazione o il cognome e nome del contribuente;• il numero identificativo della comunicazione e l’anno d’imposta;• il codice atto, da riportare nel modello di pagamento F24, in caso di versamenti collegati all’anomalia segnalata;• le modalità attraverso le quali consultare gli elementi informativi di dettaglio relativi all’anomalia riscontrata, resi disponibili nel sito dell’Agenzia delle Entrate;• l’invito a fornire chiarimenti e idonea documentazione, anche tramite il canale di assistenza CIVIS, nel caso in cui il contribuente ravvisi inesattezze nei dati delle fatture o delle bollette doganali in possesso dell’Agenzia delle Entrate o intenda comunque fornire elementi in grado di giustificare la presunta anomalia. <p>Informazioni di dettaglio</p> <p>All’interno del portale “Fatture e Corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate, nella sezione “Consultazione”, area “Fatture elettroniche e altri dati IVA”, sono infatti consultabili, da parte del contribuente, i seguenti dati:</p> <ul style="list-style-type: none">• numero dei documenti trasmessi e ricevuti dal contribuente per l’anno di riferimento;• dati di dettaglio dei documenti emessi e ricevuti: tipo fattura; tipo documento; numero fattura/documento; data di emissione; identificativo cliente/fornitore; imponibile/importo; aliquota IVA e imposta; natura operazione; esigibilità IVA;• dati relativi al flusso di trasmissione: identificativo SdI/file; data di invio e numero della posizione del documento all’interno del file; data di consegna della fattura.

4.2	MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLE COMUNICAZIONI Le suddette comunicazioni sono trasmesse ai contribuenti al domicilio digitale (indirizzo di posta elettronica certificata, PEC) comunicato dagli stessi. Le informazioni in esame sono inoltre rese disponibili alla Guardia di Finanza tramite strumenti informatici.
4.3	SEGNALAZIONE DI CHIARIMENTI E PRECISAZIONI Il contribuente, anche tramite gli intermediari incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, può: <ul style="list-style-type: none">• richiedere informazioni;• ovvero segnalare all'Agenzia delle Entrate, con le modalità indicate nella comunicazione inviata, eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti, in grado di giustificare la presunta anomalia.
4.4	REGOLARIZZAZIONE DELLE VIOLAZIONI COMMESSE I contribuenti possono regolarizzare gli errori e le omissioni eventualmente commessi mediante il ravvedimento operoso beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse. Cause ostative al ravvedimento Si ricorda che il ravvedimento operoso può avvenire indipendentemente dal fatto che la violazione sia già stata constatata o che siano iniziate le attività di controllo da parte dell'Amministrazione fiscale, purché non sia ancora stato notificato: <ul style="list-style-type: none">• un "avviso bonario" a seguito di liquidazione automatizzata della dichiarazione, ai sensi dell'art. 54-bis del DPR 633/72;• un atto di accertamento.
5	COMMERCIO AL MINUTO - FATTURA ELETTRONICA EMESSA SU BASE VOLONTARIA - OBBLIGO DI INDICAZIONE DEL CODICE FISCALE DEL CLIENTE
	Con la risposta a interpello 14.7.2022 n. 378, l'Agenzia delle Entrate ha confermato che il soggetto passivo può sostituire lo "scontrino elettronico" con l'emissione volontaria di una fattura elettronica tramite il Sistema di Interscambio. Tuttavia, dovrà indicare nel documento il codice fiscale del cessionario o committente, in quanto tale dato è tutt'ora richiesto dalle regole tecniche in materia di fatturazione elettronica. Nella fattura elettronica emessa tramite il Sistema di Interscambio, infatti, è obbligatorio indicare almeno uno tra il codice fiscale e la partita IVA del cliente, in quanto tali informazioni sono funzionali, tra l'altro, a: <ul style="list-style-type: none">• individuare correttamente l'acquirente;• rendergli disponibile la fattura tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate. L'omessa indicazione comporta lo scarto della fattura con codice errore "00417", non rilevando il fatto che il documento sia emesso su base volontaria. Nel caso oggetto della risposta a interpello, l'istante intendeva sostituire lo scontrino elettronico con l'emissione volontaria della fattura elettronica, ma, avendo difficoltà ad acquisire il codice fiscale dei clienti per ragioni di tutela della <i>privacy</i> , ipotizzava di emettere il documento anche in assenza del codice fiscale, indicando al suo posto il codice "0000000". L'Agenzia, però, per le ragioni illustrate, ha negato tale soluzione.

STUDIO GORINI s.r.l.

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

AGOSTO 2022: PRINCIPALI ADEMPIMENTI

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
8.8.2022	Versamento rate della "rottamazione delle cartelle" e/o del "saldo e stralcio"	I soggetti con carichi affidati agli Agenti della Riscossione tra l'1.1.2000 e il 31.12.2017, che hanno aderito alla definizione agevolata delle cartelle di pagamento, degli accertamenti esecutivi e degli avvisi di addebito (c.d. "rottamazione-ter") e/o al "saldo e stralcio" degli omessi versamenti di imposte e contributi, devono effettuare il versamento delle rate scadute nell'anno 2021, qualora non ancora effettuato.
22.8.2022	Versamento saldo IVA 2021	I soggetti con partita IVA devono effettuare il versamento del saldo IVA relativo al 2021, risultante dal modello IVA 2022, se non ancora effettuato, con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.3.2022 (fino al 30.6.2022) e con l'ulteriore maggiorazione dello 0,4% (calcolata anche sulla precedente) per il periodo 1.7.2022 - 30.7.2022. Tale versamento può essere rateizzato.
22.8.2022	Versamenti imposte da modello REDDITI PF 2022	Le persone fisiche che presentano il modello REDDITI PF 2022 devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%: <ul style="list-style-type: none">• del saldo per l'anno 2021 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2022 relativo all'IRPEF, alla "cedolare secca" sulle locazioni, all'IVIE e all'IVAFE;• del saldo per l'anno 2021 relativo alle addizionali IRPEF e dell'eventuale acconto per l'anno 2022 dell'addizionale comunale;• del saldo per l'anno 2021 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2022 relativo all'imposta sostitutiva del 5% per i c.d. "contribuenti minimi";• del saldo per l'anno 2021 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2022 relativo all'imposta sostitutiva (15% o 5%) per i contribuenti rientranti nel regime fiscale forfettario ex L. 190/2014;• delle altre imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi. Tali versamenti possono essere rateizzati.
22.8.2022	Versamenti contributi INPS da modello REDDITI PF 2022	Le persone fisiche, iscritte alla Gestione artigiani o commercianti dell'INPS, oppure alla Gestione separata INPS ex L. 335/95 in qualità di lavoratori autonomi, devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, del: <ul style="list-style-type: none">• saldo dei contributi per l'anno 2021;• primo acconto dei contributi per l'anno 2022. Tali versamenti possono essere rateizzati.

STUDIO GORINI s.r.l.

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
22.8.2022	Versamenti imposte da modello REDDITI SP 2022	Le società di persone e i soggetti equiparati devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi (es. imposte sostitutive e addizionali, IVIE e IVAFE per le società semplici). Tali versamenti possono essere rateizzati.
22.8.2022	Versamenti imposte da modello REDDITI SC ed ENC 2022	I soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2022, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute a saldo per il 2021 o in acconto per il 2022 (es. IRES, relative addizionali e imposte sostitutive, IVIE e IVAFE per gli enti non commerciali). Tali versamenti possono essere rateizzati. A causa dell'emergenza da COVID-19, per gli enti sportivi, nel rispetto dei requisiti previsti dall'art. 1 co. 923 - 924 della L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 2022), il versamento delle imposte sui redditi può essere effettuato: <ul style="list-style-type: none">• in un'unica soluzione entro il 16.12.2022;• senza interessi e sanzioni (art. 39 co. 1-bis del DL 17.5.2022 n. 50 conv. L. 15.7.2022 n. 91).
22.8.2022	Versamenti IRAP	Le persone fisiche (se soggetti passivi), le società di persone e i soggetti equiparati, i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2022, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%: <ul style="list-style-type: none">• del saldo IRAP per l'anno 2021;• dell'eventuale primo acconto IRAP per l'anno 2022 (escluse le persone fisiche, non più soggette al tributo). Tali versamenti possono essere rateizzati.
22.8.2022	Versamento IVA da indici di affidabilità fiscale	Le persone fisiche con partita IVA, le società di persone e i soggetti equiparati, i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2022, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, ai quali sono applicabili gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, dell'IVA dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità. Tale versamento può essere rateizzato.

STUDIO GORINI s.r.l.

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
22.8.2022	Versamento diritto camerale	Le imprese individuali, le società di persone, i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2022, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, devono effettuare il pagamento, con la maggiorazione dello 0,4%, del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali.
22.8.2022	Versamenti per rivalutazione dei beni d'impresa	<p>I soggetti che svolgono attività d'impresa, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare (diversi dai soggetti IRES che hanno approvato il bilancio a giugno 2022 o a luglio 2022 in seconda convocazione), devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, del totale o della prima rata delle imposte sostitutive dovute per:</p> <ul style="list-style-type: none">• la rivalutazione dei beni d'impresa risultanti dal bilancio al 31.12.2020;• l'eventuale affrancamento del saldo attivo di rivalutazione;• l'eventuale riallineamento dei valori civili e fiscali dei beni. <p>Per i soggetti operanti nei settori alberghiero e termale è dovuta solo l'imposta sostitutiva per l'eventuale affrancamento del saldo attivo della rivalutazione gratuita.</p>
22.8.2022	Versamenti imposte da modello REDDITI SC 2022	<p>I soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2022, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2022 in seconda convocazione, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute a saldo per il 2021 o in acconto per il 2022 (es. IRES, relative addizionali e imposte sostitutive).</p> <p>Tali versamenti possono essere rateizzati.</p> <p>A causa dell'emergenza da COVID-19, per gli enti sportivi, nel rispetto dei requisiti previsti dall'art. 1 co. 923 - 924 della L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 2022), il versamento delle imposte sui redditi può essere effettuato:</p> <ul style="list-style-type: none">• in un'unica soluzione entro il 16.12.2022;• senza interessi e sanzioni (art. 39 co. 1-bis del DL 17.5.2022 n. 50 conv. L. 15.7.2022 n. 91).

STUDIO GORINI s.r.l.

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
22.8.2022	Versamenti IRAP	<p>I soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2022, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2022 in seconda convocazione, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%:</p> <ul style="list-style-type: none">• del saldo IRAP per l'anno 2021;• dell'eventuale primo acconto IRAP per l'anno 2022. <p>Tali versamenti possono essere rateizzati.</p>
22.8.2022	Versamenti per rivalutazione dei beni d'impresa	<p>I soggetti IRES che svolgono attività d'impresa, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che hanno approvato il bilancio a giugno 2022, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2022 in seconda convocazione, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del totale o della prima rata delle imposte sostitutive dovute per:</p> <ul style="list-style-type: none">• la rivalutazione dei beni d'impresa risultanti dal bilancio al 31.12.2020;• l'eventuale affrancamento del saldo attivo di rivalutazione;• l'eventuale riallineamento dei valori civili e fiscali dei beni. <p>Per i soggetti operanti nei settori alberghiero e termale è dovuta solo l'imposta sostitutiva per l'eventuale affrancamento del saldo attivo della rivalutazione gratuita.</p>
22.8.2022	Versamento IVA da indici di affidabilità fiscale	<p>I soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2022, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2022 in seconda convocazione, ai quali sono applicabili gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, dell'IVA dovuta sui maggiori ricavi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità.</p> <p>Tale versamento può essere rateizzato.</p>
22.8.2022	Versamento diritto camerale	<p>I soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2022, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2022 in seconda convocazione, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali.</p>

STUDIO GORINI s.r.l.

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
22.8.2022	Dichiarazione e versamento "exit tax"	<p>Le imprese che hanno trasferito la residenza all'estero e che entro il 22.8.2022 versano il saldo relativo all'ultimo periodo d'imposta di residenza in Italia devono presentare all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente la comunicazione:</p> <ul style="list-style-type: none">• relativa all'opzione per la sospensione o la rateizzazione dell'imposta dovuta a seguito del trasferimento (c.d. "exit tax");• unitamente alla relativa documentazione. <p>In caso di rateizzazione, entro il termine in esame deve essere versata anche la prima rata.</p>
22.8.2022	Versamenti rateali per rivalutazione dei beni d'impresa	<p>I soggetti che svolgono attività d'impresa, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, devono effettuare il versamento della rata delle imposte sostitutive dovute per:</p> <ul style="list-style-type: none">• la rivalutazione dei beni d'impresa risultanti dal bilancio al 31.12.2018 e/o al 31.12.2019;• l'affrancamento del saldo attivo di rivalutazione;• il riallineamento dei valori civili e fiscali dei beni.
22.8.2022	Versamento rata saldo IVA 2021	<p>I contribuenti titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi e maggiorazioni, in relazione al saldo dell'imposta derivante dalla dichiarazione per l'anno 2021 (modello IVA 2022):</p> <ul style="list-style-type: none">• la sesta rata, se la prima rata è stata versata entro il 16.3.2022;• la terza rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2022;• la seconda rata, se la prima rata è stata versata entro il 22.8.2022.
22.8.2022	Versamento rate imposte e contributi	<p>I soggetti titolari di partita IVA devono versare, in relazione ai saldi e agli acconti di imposte e contributi derivanti dai modelli REDDITI 2022 e IRAP 2022:</p> <ul style="list-style-type: none">• la terza rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2022, con applicazione dei previsti interessi;• la seconda rata, se la prima rata è stata versata entro il 22.8.2022, senza applicazione di interessi.
22.8.2022	Versamento rate da modelli REDDITI 2022	<p>I soggetti non titolari di partita IVA, che hanno versato la prima rata entro il 30.6.2022, devono versare la seconda rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi.</p>
22.8.2022	Presentazione modelli TR	<p>I soggetti IVA con diritto al rimborso infrannuale devono presentare all'Agenzia delle Entrate il modello TR:</p> <ul style="list-style-type: none">• relativo al trimestre aprile-giugno 2022;• utilizzando il modello approvato dall'Agenzia delle Entrate.

STUDIO GORINI s.r.l.

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>		<p>Il credito IVA trimestrale può essere:</p> <ul style="list-style-type: none">• chiesto a rimborso;• oppure destinato all'utilizzo in compensazione nel modello F24. <p>Per la compensazione dei crediti IVA trimestrali per un importo superiore a 5.000,00 euro annui è obbligatorio apporre sul modello TR il visto di conformità o la sottoscrizione dell'organo di revisione legale (salvo esonero in base al regime premiale ISA).</p> <p>La presentazione del modello deve avvenire:</p> <ul style="list-style-type: none">• in via telematica;• direttamente, o avvalendosi degli intermediari abilitati.
22.8.2022	Trasmissione dati operazioni con l'estero	<p>I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi:</p> <ul style="list-style-type: none">• effettuate verso soggetti non stabiliti in Italia, in relazione ai documenti emessi nei mesi di aprile, maggio e giugno 2022;• ricevute da soggetti non stabiliti in Italia, in relazione ai documenti comprovanti l'operazione ricevuti nei mesi di aprile, maggio e giugno 2022. <p>La comunicazione non riguarda le operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none">• per le quali è stata emessa una bolletta doganale;• per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche;• non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli articoli da 7 a 7-<i>octies</i> del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro per singola operazione, effettuate dal 22.6.2022.
22.8.2022	Trasmissione dati acquisti dall'estero	<p>I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:</p> <ul style="list-style-type: none">• i dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e di prestazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia;• in relazione ai documenti comprovanti l'operazione ricevuti nel mese di luglio 2022 o ad operazioni effettuate nel mese di luglio 2022. <p>La comunicazione non riguarda:</p> <ul style="list-style-type: none">• le operazioni per le quali è stata ricevuta una bolletta doganale o una fattura elettronica;• gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli articoli da 7 a 7-<i>octies</i> del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro per singola operazione.

STUDIO GORINI s.r.l.

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
22.8.2022	Registrazione contratti di locazione	Le parti contraenti devono provvedere: <ul style="list-style-type: none">• alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di luglio 2022 e al pagamento della relativa imposta di registro;• al versamento dell'imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di luglio 2022.
22.8.2022	Versamento ritenute e addizionali	I sostituti d'imposta devono versare: <ul style="list-style-type: none">• le ritenute alla fonte operate nel mese di luglio 2022;• le addizionali IRPEF trattenute nel mese di luglio 2022 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.
22.8.2022	Versamento IVA mensile	I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono: <ul style="list-style-type: none">• liquidare l'IVA relativa al mese di luglio 2022;• versare l'IVA a debito. I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all'ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l'IVA possono far riferimento all'IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente.
22.8.2022	Versamento IVA secondo trimestre 2022	I contribuenti titolari di partita IVA in regime opzionale trimestrale devono: <ul style="list-style-type: none">• liquidare l'IVA relativa al trimestre aprile-giugno 2022;• versare l'IVA a debito, con la maggiorazione dell'1% a titolo di interessi.
22.8.2022	Contributi INPS artigiani e commercianti	I soggetti iscritti alla Gestione artigiani o commercianti dell'INPS devono effettuare il versamento della seconda rata dei contributi previdenziali compresi nel minimale di reddito (c.d. "fissi"), relativa al trimestre aprile-giugno 2022. Le informazioni per il versamento della contribuzione dovuta possono essere prelevate dal Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti, attraverso il sito dell'INPS (www.inps.it).
22.8.2022	Rata premi INAIL	I datori di lavoro e i committenti devono versare la terza rata dei premi: <ul style="list-style-type: none">• dovuti a saldo per il 2021 e in acconto per il 2022;• con applicazione dei previsti interessi.

STUDIO GORINI s.r.l.

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
25.8.2022	Presentazione modelli INTRASTAT	<p>I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano all'Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:</p> <ul style="list-style-type: none">• relativi al mese di luglio 2022, in via obbligatoria o facoltativa;• mediante trasmissione telematica. <p>I soggetti che, nel mese di luglio 2022, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:</p> <ul style="list-style-type: none">• i modelli relativi al mese di luglio 2022, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa;• mediante trasmissione telematica. <p>Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state previste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elenchi relativi al 2022.</p> <p>Con l'art. 3 del DL 73/2022 il termine di presentazione era stato differito entro l'ultimo giorno del mese successivo al periodo cui gli elenchi sono riferiti; in sede di conversione in legge del DL 73/2022 è stato però ripristinato il precedente termine del giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento.</p>
30.8.2022	Registrazione contratti di locazione	<p>Le parti contraenti devono provvedere:</p> <ul style="list-style-type: none">• alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di agosto 2022 e al pagamento della relativa imposta di registro;• al versamento dell'imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di agosto 2022.
31.8.2022	Versamento rate imposte e contributi	<p>I soggetti non titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi, in relazione ai saldi e agli acconti di imposte e contributi derivanti dai modelli REDDITI 2022:</p> <ul style="list-style-type: none">• la terza rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2022;• la seconda rata, se la prima rata è stata versata entro il 22.8.2022.

Studio Gorini s.r.l.